

# Il trattamento fiscale delle cripto attività nella legge di bilancio 2023

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss. L.197/2022)

---

La legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 N.197) ha disciplinato il regime fiscale delle cripto attività:

- fornendo una definizione e qualificazione delle cripto-attività sotto il profilo delle imposte sui redditi e del monitoraggio fiscale;
- prevedendo la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività, con pagamento di una imposta sostitutiva;
- prevedendo la regolarizzazione delle omissioni pregresse in materia sia reddituale, sia di monitoraggio fiscale;
- prevedendo la disciplina ai fini dell'imposta di bollo e dell'IVAFE applicabile alle cripto-attività .

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss.)

---

La previsione normativa ha un campo di applicazione ampio in quanto si riferisce alle **cripto attività** e non solo alle cripto valute che era la fattispecie sinora prevalentemente analizzata nella prassi della Agenzia delle entrate e ne dà una definizione come : «*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.*»

Questa definizione è sostanzialmente mutuata da quella contenuta nello schema di regolamento europeo sui mercati in cripto attività (c.d. “MICAR”), 2020/0265 (COD), e nel pacchetto legislativo dell’Unione europea di rafforzamento della normativa antiriciclaggio, 2021/239/240/241/250 (COD); nell’edizione marzo 2022 delle Raccomandazioni Gruppo di azione finanziaria (GAFI) e, infine, nel Cripto Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE, destinato a regolare lo scambio di informazioni automatico internazionale in materia fiscale, affiancandosi al Common reporting standard (CRS).

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss.)

---

Data l'ampiezza della definizione di **cripto attività** in essa rientrano anche i Token e i Non Fungible Token (NFT)

Per quanto riguarda in generale i token diversi da quelli di moneta elettronica, dato che ne esistono diverse tipologie (asset token, utility token, ibridi) sino ad oggi è stato necessario procedere con l'esame della singola fattispecie per tentare di ricondurla alle fattispecie (giuridiche e fiscali) già note nell'ordinamento individuando quali diritti ed obblighi comporta e/o quali asset incorpora.

Ora invece sono ricondotti ad un'unica fattispecie di redditi diversi quale che sia il sottostante

Nell'ambito dei NFT potrebbero quindi rientrare, ad esempio, anche quelli rappresentativi di opere d'arte la cui compravendita in forma fisica è stata sinora caratterizzata da profili di incertezza ai fini della rilevanza fiscale

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss.)

-----  
Ai fini delle imposte sui redditi, nella categoria dei «redditi diversi» viene inserita una nuova fattispecie nell'Art. 67 del TUIR:

*c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.*

*Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni;*

Viene esclusa la rilevanza fiscale della permuta tra cripto-attività aventi «*eguali caratteristiche e funzioni*» (quindi ad esempio tra cripto valute ma non ad esempio nel cambio di una cripto valuta con una valuta fiat o con una attività di diversa natura anche per effetto dell'utilizzo della cripto attività come mezzo di pagamento per l'acquisto di un'altra attività anche fisica)

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss.)

---

Per effetto di questa impostazione si superano le precedenti e non sempre concordanti interpretazioni dell'AdE in materia di cripto-valute; in particolare ad esempio :

- i proventi dell'attività di *staking* non costituirebbero più redditi «di capitale» ma sarebbero redditi «diversi» di natura finanziaria;
- verrebbe meno la previsione per cui la natura di plusvalenza sarebbe subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss.)

---

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto.

Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Stante la formulazione letterale della norma non dovrebbe essere possibile la compensazione «incrociata» con altre tipologie di plusvalenza (ad es. su partecipazioni) in quanto il nuovo art. 68 co. 9-bis del TUIR prevede che le plusvalenze su cripto-attività siano sommate alle minusvalenze su cripto-attività

# Cripto attività – Regime transitorio (art. 1, co. 127)

---

In deroga al divieto di compensazione «incrociata» è prevista dall'art. 1 co. 127 della L. 197/2022 una apposita disciplina transitoria ai sensi della quale le minusvalenze realizzate su crypto-attività sino al 2022 possono essere portate a deduzione delle plusvalenze ai sensi dell'art. 68 co. 5 del TUIR.

Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del TUIR.

E' dubbia la natura della disposizione (interpretazione autentica? Presunzione assoluta?)

La sua finalità è probabilmente quella di consentire il recupero di elementi reddituali che in base alla precedente prassi dell'Agenzia delle Entrate rientravano tra quelli di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR

# Regime fiscale delle cripto attività (art. 1, co. 126 e ss.)

---

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

# Cripto attività e regime del risparmio amministrato e gestito (art. 1, co. 128 e ss.)

---

Per effetto delle integrazioni agli artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97, operate dall'art. 1 co. 128 della L. 197/2022, per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.

A questi fini le opzioni possono essere rese anche agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del D.Lgs 231/2007 e cioè:

*i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.*

*i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale*

cioè i soggetti che dovrebbero essere iscritti nel registro tenuto dall'OAM

Per le cripto-attività non è ammessa la dichiarazione sostitutiva con cui i contribuenti attestano all'intermediario i dati e le informazioni necessarie per la liquidazione dell'imposta sostitutiva, ove l'intermediario non ne sia in possesso (cfr Art. 6, c.3 del Dlgs 461/1997).

# Cripto attività e regime del risparmio amministrato e gestito (art. 1, co. 128 e ss.)

---

Con una apposita integrazione all'art. 10 del D.Lgs. 461/97, anch'essa operata dall'art. 1 co. 128 della L. 197/2022, viene previsto che gli intermediari che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR siano tenuti a rilasciare alle parti la relativa certificazione e a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente (obbligo assolto nel quadro SO del modello 770).

# Cripto attività: soggetti imprenditori (art. 1, co. 131 e ss.)

---

In deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

In sostanza quindi le differenza cambio derivanti da valutazione sono irrilevanti sino al realizzo.

Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle crypto-attività si estende anche all'IRAP.

# Cripto attività: monitoraggio fiscale (art. 1, co. 129 e ss.)

---

L'art. 1 co. 129 della L. 197/2022 apporta alcune modifiche al DL 167/90 per il monitoraggio fiscale delle crypto-attività, per quanto riguarda:

- i trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori;
- i trasferimenti attraverso i non residenti;
- il monitoraggio nella dichiarazione dei redditi (quadro RW).

# Cripto attività : monitoraggio fiscale (art. 1, co. 129 e ss.)

---

Attraverso modifiche al DL 167/1990 è stato previsto:

- gli intermediari bancari e finanziari e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis) del D.Lgs 231/2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate
- i soggetti a cui si applicano le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate) devono indicare annualmente nella dichiarazione dei redditi la disponibilità di cripto attività

# Cripto attività: voluntary disclosure (art. 1, co. 138 e ss.)

---

I soggetti a cui si applicano le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e assimilate) che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Vista la formulazione della norma è da ritenere che le cripto attività non debbano necessariamente essere detenute al 31.12.2021, potendo le attività in questione essere state alienate anche prima di tale data.

# Cripto attività: voluntary disclosure (art. 1, co. 138 e ss.)

---

I soggetti che non hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per la violazione delle norme sul monitoraggio nella misura ridotta pari allo 0,5% per cento per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

I soggetti che hanno realizzato redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione dell'istanza e il pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per cento per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per la violazione delle norme sul monitoraggio

# Cripto attività voluntary disclosure (art. 1, co. 138 e ss.)

---

L'Art. 5 c. 2 del D.L.167 prevede che la violazione dell'obbligo di dichiarazione degli investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

# Cripto attività voluntary disclosure (art. 1, co. 138 e ss.)

---

Ferma restando la dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite, la regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività di cui al comma 138 e alla non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Quindi non c'è copertura penale

E' piuttosto generica la formulazione «*produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi*» in quanto non menziona esplicitamente la copertura dalla sanzioni per infedele/omessa dichiarazione (menziona solo la sanzione in materia di monitoraggio fiscale)

# Cripto attività voluntary disclosure (art. 1, co. 138 e ss.)

---

Desta qualche perplessità la introduzione di un meccanismo di ravvedimento per il passato in considerazione:

- del fatto che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono stati estesi alle crypto attività con una norma di legge solo a partire dal 01/01/2023 (in precedenza c'erano solo interpretazioni dell' AdE e le istruzioni del Modello Unico peraltro relative alla sole crypto valute)
- resta irrisolta la questione della territorialità delle crypto attività cioè del dove sono detenute e se siano o meno attività estere (si pensi ad es. al token detenuto fisicamente dal contribuente o del wallet detenuto presso un intermediario residente che secondo la prassi dell'AdE non si considerano attività estere)
- legato alla definizione del presupposto di territorialità è anche quello del regime sanzionatorio, dei termini di decadenza per l'accertamento e della presunzione che la attività non dichiarate siano reddito per le attività detenute in paesi black list (Art.12, co. 2 e 2 bis, del D.L. 78/2009) che potrebbe assumere rilevanza anche sotto il profilo delle soglie di rilevanza penale

# Cripto attività: affrancamento valori (art. 1, co. 133 e ss.)

---

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a cripto attività, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (valore normale), a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'assunzione del valore «rideterminato» non consente il realizzo di minusvalenze detraibili.

Restano le problematiche relative alla determinazione del valore normale in considerazione della mancanza di listini ufficiali espressi da mercati regolamentari (gli *exchange* non sono mercati regolamentati)

# Cripto attività : imposta di bollo/IVAFE (art. 1, co. 144 e ss.)

---

Le crypto attività sono state inserite nell'ambito delle attività (finanziarie?) a cui si applica l'imposta di bollo di cui dell'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al DPR 642/1972 (2 per mille) qualora siano detenute attraverso un intermediario residente.

A decorrere dal 2023 viene istituita una *“Imposta sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato”*, regolata nell'ambito della stessa disposizione istitutiva dell'IVAFE. Come chiarito alla Relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2023, l'imposta è dovuta nel caso in cui le crypto attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone. Prima di questo intervento normativo, le crypto-attività non erano soggette all'IVAFE (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2021 n. 788, 24.8.2022 n. 433 e 26.8.2022 n. 437).